



# Comune di Ternengo

PROVINCIA DI BI

P.za Cengo Romano Ruggero, 2 – 13844 Ternengo Tel. 015 461564 – Fax 015 8462745

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 76 DEL 17/09/2021

### OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE IL BROKERAGGIO ASSICURATIVO -  
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ALLA SOCIETA' CBS INSURANCE BROKERS SAS DI  
BIELLA.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Settembre nella sede del Comune di Ternengo, la sottoscritta Stefania Pella, Istruttore Amministrativo, nominata Responsabile del servizio Amministrazione Generale, giusto Decreto del Sindaco n. 1 in data 15/05/2021;

### PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 036 del 07/06/2005 era stato conferito alla società CBS Insurance Brokers sas di Biella l'incarico di consulenza per la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative dell'Ente;
- che, con successive determinazioni n. 134 del 29/09/2011, n. 87 del 25/09/2014, n. 73 del 15/09/2017 e n. 71 del 10/09/2018 era stato rinnovato l'incarico alla stessa società fino alla scadenza del 15/09/2021;

### CONSIDERATO CHE :

- la vastità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura dei rischi, tale riordino non può essere eseguito con le professionalità presenti all'interno dell'Ente, proprio per l'alto grado di specializzazione ed esperienza che ciò comporta;
- tale riordino non appare perseguibile con il ricorso a prestazioni dirette di Compagnie e/o Agenti di Assicurazione, data la loro oggettiva posizione di controparte nei confronti dell'Ente;
- risulta pertanto necessario, nell'ambito della gestione del servizio, acquisire l'opera professionale di un broker che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, così legittimata la P.A. ricorre (Cass. Civ. III° n. 2416/7.2.2005);

**RILEVATO** che l'art. 106 del D.L.gvo 209/2005 stabilisce che l'attività di brokeraggio è a titolo oneroso ma l'entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie di assicurazione ai broker, viene compensata dal mancato versamento "Pro quota" della pigione all'agente assicurativo senza che vi sia un riversamento sui prezzi;

**CHE** pertanto il contratto non ha onerosità per l'Amministrazione perché il broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella perequazione di questi;

**VERIFICATO** che il precedente assunto è stato anche confermato dalla sentenza della Corte dei Conti – sezione prima – giurisdizione centrale – n. 179 del 17.04.2008, con la quale è stato chiarito che la presenza del broker assicurativo non costituisce una onerosità ulteriore, in quanto per il cliente il premio finale resta invariato, quale sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga questo ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti);

**PRESO ATTO** che, volendo anche considerare tale incarico una vera e propria prestazione di servizi ad onerosità diretta, seppure in assenza di qualsivoglia esborso da parte del Comune, anche alla luce di alcune recenti sentenze, e considerato l'ammontare complessivo dei premi assicurativi pagati mediamente negli anni scorsi dal Comune di Ternengo in rapporto alla percentuale richiesta dal broker, l'importo che ne deriverebbe rimarrebbe notevolmente al di sotto della soglia di € 40.000,00, raggiungendo l'importo di € 1.063,07 per anni uno, entro la quale il disposto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 (che testualmente recita: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per i lavori, in amministrazione diretta") prevede la possibilità di rivolgersi ad una sola ditta;

**EVIDENZIATO** che il genere intellettuale dell'attività di "brokeraggio", la natura fiduciaria dell'incarico, la gratuità del contratto per la pubblica amministrazione, l'opera professionale, la consulenza, l'assistenza di parte, la libera attività professionale espressamente riconosciuta dalla Legge 28.11.1984 n. 792, consentono la piena legittimità del conferimento dell'incarico in argomento;

#### **RILEVATO:**

- che l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 che testualmente recita:

*"Determinazioni a contrattare e relative procedura*

*1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

*2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."*

**PRECISATO** quindi che:

- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare un sistema efficace di garanzia assicurativa;
- Il contratto ha ad oggetto : consulenza assicurativa nella determinazione dei contratti e assistenza nella gestione dei rischi;
- Il contratto dovrà essere stipulato a mezzo scrittura privata sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente;
- Le clausole essenziali del contratto sono rinvenibili nella bozza di disciplinare di incarico;

**RILEVATO** altresì che si rende necessario ed urgente provvedere in merito dato che occorre provvedere al rinnovo delle polizze assicurative che attengono alla copertura dei rischi del Comune per le quali si richiede proprio la specifica consulenza e l'assistenza del broker;

**DATO ATTO** che trattasi di servizio per il quale non è attiva una convenzione CONSIP spa e non è possibile approvvigionarsi tramite MEPA (Mercato della Pubblica Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, Legge 488/1999, art. 1, comma 4, Legge 191/2004 e Legge 135/2012), non essendo disponibili quotazioni di tale servizio;

**CHE** il contratto in questione rientra in uno dei casi per i quali è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e) del vigente Regolamento per il lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2011;

**RITENUTO** pertanto opportuno affidare l'incarico di broker assicurativo alla ditta CBS Insurance Brokers sas di Biella, in virtù delle sue competenze tecniche la quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre, quindi, le migliori formule assicurative reperibili sia dal punto di vista funzionale che economico, di assistere l'Ente nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi ed inoltre di costituire unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche assicurative;

**RILEVATO** inoltre come una gestione efficace delle polizze permetta:

- un costante adeguamento delle coperture e dei premi in rapporto ai parametri variabili;
- un miglior controllo contabile con la verifica delle quietanze e l'invio di avvisi di scadenza;
- l'aggiornamento di carattere normativo e fiscale;
- che affidare la gestione globale delle coperture assicurative ottimizza le risorse aziendali, mettendo l'Ente al riparo da errori gestionali;

**VISTA** la nota della società CBS Insurance Brokers sas di Biella del 15/09/2021 (ns. prot. 1752 del 15/09/2021) con la quale confermano la loro disponibilità a proseguire nel rapporto con questo Ente per ulteriori anni 3;

**CONSTATATO**, inoltre, che l'incarico non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale, in quanto il servizio di brokeraggio sarà remunerato, secondo gli usi, dalle Compagnie aggiudicatrici dei contratti assicurativi e pertanto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico del Bilancio dell'Ente;

**RITENUTO** quindi opportuno riaffidare l'incarico di broker assicurativo alla Società Cbs Insurance Brokers sas di Biella., a far data dal 17/09/2021 per la durata di anni 3 (tre) – scadenza 17/09/2024;

**VISTI:**

- la Legge 431/98 e s.m.i.;
- il TUEL 267/2000;
- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- l'art. 354 del D.Lgs. 209/2005;
- il Codice Civile;
- la Sentenza di Cassazione Civile III n. 2416/7.2.2005;
- la Sentenza del TAR Pescara n. 397/26.7.2006;
- l'art. 125 del D.Lgs. 163/06;
- lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

1. Di affidare, per le argomentazioni sopra esposte, alla società Cbs Insurance Brokers di Roberto Ferraro & C. sas con sede in Via Nazario Sauro, 5 – Biella, l'incarico di brokeraggio assicurativo a decorrere dalla data del 17/09/2021 per la durata di anni tre (3) e pertanto **fino alla data del 17/09/2024**;

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante l'incarico di cui sopra;
3. Di dare atto che l'incarico affidato con il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale in quanto l'opera del broker viene remunerata, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le nostre coperture;
4. E' esecutiva dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 6 dello Statuto Comunale;
5. Va pubblicata, limitatamente all'oggetto, all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della Legge 69/2009 così come recepita e disciplinata nel Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 33 del 20/09/2010, efficace ai sensi di legge;
6. Contro la medesima è ammesso ricorso al T.A.R.( Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta ) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Pella Stefania)

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrazione Generale del Comune di Ternengo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Pella Stefania)

N. \_\_\_\_\_ R.P. + N. \_\_\_\_\_ art. 15

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Ternengo,

IL MESSO COMUNALE